

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1297)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI, PERRI e MASSOBRIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1970

Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, concernente contributi statali per la riparazione o ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici

ONOREVOLI SENATORI. — Per il ripristino dei fabbricati distrutti dagli eventi bellici, i danneggiati che non avevano i mezzi per la ricostruzione si sono limitati a fare delle riparazioni alle parti del fabbricato che erano riparabili.

Tali danneggiati, per poter usufruire dei benefici concessi per la ricostruzione, dovevano presentare domanda entro un anno dall'entrata in vigore della legge 17 dicembre 1957, n. 1238; decorso tale termine gli interessati, che proprio avevano maggior bisogno, per la loro deficienza di mezzi, di usufruire dei benefici concessi per la ricostruzione, ne restarono esclusi, appunto perchè avevano riparato provvisoriamente,

per l'urgenza e per scarsità di mezzi, solo una parte del fabbricato.

Per porre sullo stesso piano di quelli che ottennero i benefici concessi per la ricostruzione anche i danneggiati più bisognosi, che usufruirono solo dei benefici limitati per le riparazioni, appare equo riaprire per un anno il termine di cui all'articolo 2 della citata legge 17 dicembre 1957, n. 1238, anche per ricostituire il numero di alloggi preesistenti alla guerra, mentre l'incremento demografico accresce continuamente le necessità di abitazioni, che era già insufficiente.

È questo lo scopo del presente disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, è riaperto per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.